



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(Provincia di Modena)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.**

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Il Fondo Risorse Decentrate **anno 2025**, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti ed in particolare del CCN 2019 -2021 sottoscritto in data 16/11/2022 è stato quantificato, al netto delle decurtazioni di legge, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	71.491,46
Risorse variabili	7.428,25
Totale risorse	78.919,71

1. Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono quelle che presentano la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e pertanto si consolidano definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.

L'articolo 79, comma 1, del nuovo contratto prevede che, «*La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Inoltre, l'articolo 79 comma 1 bis CCNL 2019-2021 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (la decorrenza è fissata al 1° aprile 2023) nella parte stabile confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli

enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Risorse storiche consolidate

La parte del fondo relativa alle risorse storiche consolidate è stata determinata ai sensi dell'art.79 comma 1 lettera a) del CCNL 2019-2021 e comprende le risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettera a), b),c), d), e) f),g) del CCNL 21 maggio 2018, come di seguito riportato, oltre agli ulteriori incrementi previsti:

Art. 79 Comma 1 – Risorse stabili	Importo 2025
a) Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018 (compresi € 3557,84 di RIA cessati dal 2017 al 31/12/22 n. 6)	80.298,53
b) un importo, su base annua, pari a €. 84,50 per le unità destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5. ESCLUSE DAL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2 del D.LGS. n. 75/2017 ai sensi del comma 6	2.112,50
c) risorse stanziare dagli Enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	0
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. ESCLUSE DAL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2 del D.LGS. n. 75/2017 ai sensi del comma 6	1.816,49
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023) nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 ESCLUSE DAL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2 del D.LGS. n. 75/2017 ai sensi del comma 6	6.327,57
Decurtazione consolidata permanente art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 – art. 1 comma 456 L.147/2013.	15.033,48
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2025	75.521,61

2. Risorse variabili

Le risorse variabili sono quelle che hanno carattere di eventualità e di variabilità che, al contrario delle risorse stabili, non si consolidano e quindi non possono essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi. Ogni anno pertanto occorre procedere alla loro nuova quantificazione. Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, saranno utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di

incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione ai premi correlati alla performance individuale.

L'articolo 79, comma 2, del nuovo contratto prevede che *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

Art. 79 commi 3 e 4: ulteriori eventuali incrementi nel rispetto dei vincoli di Bilancio;

Per quanto riguarda la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate **anno 2025**, le risorse sono state quantificate come sotto specificato:

Art. 79 comma 2 – Risorse variabili da definire di anno in anno	
a) risorse di cui all'art. 67, comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21/05/2018	0
b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del Monte Salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	7847,00
Somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo fondo lavoro straordinario	0
TOTALE RISORSE VARIABILI anno 2025	7847,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 (risorse stabili+variabili)	83.368,61

-L'articolo 79 comma 2 lettera b) CCNL 2019-2021 prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Tale opportunità è stata utilizzata nella sua misura massima consentita pari a € 7.847,00; l'incremento è **subordinato alla autorizzazione della Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto**

Non sono stati applicati ulteriori incrementi alla parte variabile (art. 79 comma 2 lett. c) e commi 3 e 4);

-Decurtazioni del Fondo per rispetto limiti di legge.

Richiamato il Decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla GU il 27/04/2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 e s.m.i. , inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite del trattamento accessorio del personale di cui al richiamato art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dalla applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Dato atto che alla luce della normativa soprarichiamata comparando il personale in servizio al 31/12/2018 con quello al 31/12/2024, comprensivo delle assunzioni per turn over in corso previste nell'ultimo Piano Triennale dei fabbisogni di personale, non è necessario effettuare nessuna decurtazione e/o incremento.

L'art. 9, comma 2bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 456 Legge 147/2013, prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 per effetto della stessa normativa.

Vista la circolare della RGS n.20 dell'8 maggio 2015, recante le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, è pertanto stata applicata la decurtazione prevista dall'articolo 1 comma 456 Legge 147/2013 pari a € 15.033,48 alla parte stabile del Fondo (in considerazione di ampia consistenza risorse).

L'articolo 79 comma 6 CCNL 2019-2021 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge). In particolare, l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si è proceduto pertanto all'ulteriore decurtazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 come da prospetto che segue, ripartito proporzionalmente tra parte stabile e parte variabile del Fondo Risorse Decentrate.

Limite 2016 : art. 23, c. 2. Del Dlgs 75/2017

Limite 2016 € 68.663,15 (Fondo certificato)

Dato atto che viene rispettato l'art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto:

Totale costituzione Fondo 2024 Risorse stabili + Variabili	83.368,61
Importo art. 79 comma 1 lett. b) - (a detrarre)	2.112,50
Importo art. 79 comma 1 lett d) – (a detrarre)	1.816,49
Importo art. 79 comma 1-bis – (a detrarre)	6.327,57
Importo netto Fondo 2025 soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017	73.112,05
Limite Fondo anno 2016	68.663,15

A detrarre per rispetto limite 2016	4.448,90
Fondo 2025	78.919,71
Importo destinato a finanziare gli incarichi di elevata qualificazione anno 2025 (art. 16) Posizione e risultato Limite 2016 (finanziati sul Bilancio Ente)	38.812,50
Fondo straordinario anno 2025 limite 2016 (Fondo Trattamento Accessorio)	25.350
Incentivi funzioni tecniche art. 45, comma 4, del Dlgs 36/2023 stanziamento di Bilancio	16.678

La spesa effettiva per gli incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2025 (per indennità di posizione e risultato) ammonta a € 33.721,00.

La somma stanziata in Bilancio per gli incentivi di cui all'art. 45 del Dlgs 33/2023 ammonta, per l'annualità 2025, a stimati € 16.678,00 e viene ripartita ai sensi del Regolamento vigente aggiornato alla nuova normativa.

La differenza tra l'importo del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 e limite anno 2016 pari a € 4.448,90 ai fini della decurtazione del Fondo, viene ripartita in proporzione tra parte stabile e parte variabile come segue:

Risorse stabili € 4.030,15
Risorse variabili € 418,75

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Costituzione fondo risorse stabili: € 75.521,61 (dedotta decurtazione consolidata L.147/2013)

Decurtazione art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017: € 4030,15
Risorse stabili: € 71.491,46

Decurtazione risorse variabili
Costituzione fondo risorse variabili € 7.847,00
Decurtazione art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017: € 418,75
Risorse variabili: € 7.428,25

TOTALE FONDO: € 78.919,71

Evidenziato infine che:

- le risorse relative alle progressioni orizzontali e indennità di comparto che si rendono disponibili con le cessazioni del personale sono riportate nella disponibilità del fondo risorse stabili;
- ai dipendenti viene effettuato mensilmente (o periodicamente in corso d'anno) il pagamento delle seguenti voci contrattuali:
 - Differenziali stipendiali (ex PEO) acquisiti;
 - Indennità di comparto;
 - Indennità di rischio;
 - Reperibilità;

- Verrà effettuata, al momento della liquidazione dei compensi, la trattenuta di malattia di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 e s. m. e le economie costituiscono economie di bilancio;
- Gli istituti relativi alle condizioni di lavoro: rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità vengono liquidati agli aventi diritto individuati con atto del Responsabile del Settore competente, in base alla presenza in servizio del dipendente con i criteri e per gli importi definiti nel contratto decentrato;
- Per le indennità di responsabilità il contratto decentrato prevede i criteri di attribuzione dei compensi sulla base della pesatura approvata dall'Ente;
- La eventuale quota annuale per i "Differenziali stipendiali" ex PEO viene stabilita in sede di contrattazione decentrata ed attribuita sulla base della nuova disciplina approvata ai sensi del CCNL 2019-2021;
- la "produttività individuale", per la quota che rimane disponibile, dopo l'assegnazione delle risorse per gli istituti di cui sopra, verrà erogata sulla base del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, salvo deroghe;
- si dà atto che l'importo complessivo del fondo è al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale;
- gli incentivi disciplinati dall'art. 45 del Dlgs 36/23 e, se previsti gli incentivi per la gestione delle entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018) che si aggiungono al Fondo, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

L'UTILIZZO DEL FONDO VIENE QUANTIFICATO SULLA BASE DELLA PREINTESA, COME DA TABELLA ALLEGATA, IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

CONSIDERATO che in data 3/11/2025 è stata sottoscritta tra A.R.A.N. e Organizzazioni Sindacali la "IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022 – 2024", non essendo ancora stato sottoscritto in via definitiva, gli effetti per quanto riguarda le Risorse Decentrate avranno decorrenza nel 2026.

Si dà atto altresì che:

- sono rispettati i vincoli della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e comma 557-quater della medesima Legge introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L.90/2014 convertito in L. 144/2014 e s.m. nonché il rispetto dei vincoli di Bilancio;
- si provvede a richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, del Dlgs 165/2001 e del Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per l'attestazione della allocazione delle risorse necessarie al finanziamento del Fondo che sono previste nel Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, ai capitoli di competenza.

Lama Mocogno li 19/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
F.to Rag. GUALANDI Katuscia